

Deliberazione 27 novembre 2008 - ARG/elt 172/08

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l’articolo 2, comma 12, lettera e);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007).

Visti:

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 15 novembre 2001, n. 264/01;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;

- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 262/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e in particolare l’Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 17 ottobre 2008, ARG/elt 152/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).

Considerato che:

- al fine di agevolare il funzionamento del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, alcune segnalazioni formulate da operatori attivi nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, hanno evidenziato esigenze di precisazione e affinamento di alcune disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08 e nel relativo Allegato A;
- la deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che il cliente finale sia informato della non ammissione al regime di compensazione nel caso in cui i controlli di competenza delle imprese di vendita diano esito negativo;
- affinché i clienti finali domestici siano informati dell’eventuale non ammissione al regime di compensazione, anche a seguito dei controlli effettuati dall’impresa distributrice, si rende necessario integrare i flussi di comunicazione tra imprese distributrici e venditori e tra venditori e clienti finali attualmente previsti dall’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni medesime;
- al fine di accelerare le procedure di riconoscimento delle compensazioni, è previsto che alcune funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 vengano affinate successivamente all’attivazione del sistema informatico stesso;
- sono stati rilevati errori materiali nell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.

Ritenuto opportuno:

- apportare alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08 e dell’Allegato A alla deliberazione medesima in modo da agevolare il funzionamento del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati
- affinare le modalità di verifica, da parte dei soggetti competenti, delle istanze di ammissione al regime di compensazione;
- prevedere un flusso di comunicazioni tra imprese distributrici e venditori, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 117/08, al fine di rendere disponibili ai clienti finali domestici maggiori informazioni nel caso di non ammissione al regime di compensazione;

- modificare il sistema di classificazione delle tipologie di compensazione previsto nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 in modo da facilitare la gestione dei flussi di dati tra imprese distributrici e venditori necessarie alla corretta erogazione delle agevolazioni ai clienti finali aventi diritto e alla comunicazione della non ammissione ai clienti in relazione ai quali l'istanza al regime di compensazione è rigettata;
- standardizzare il contenuto delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione di cui al comma 2.2, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2.4, lettera a), dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- definire il contenuto minimo delle certificazioni ASL di cui al comma 2.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per l'ammissione al regime di compensazione di cui al comma 2.2, lettera b), del medesimo Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- prevedere disposizioni transitorie con riferimento alla gestione dell'erogazione delle compensazioni in modo da consentire l'avvio delle procedure di riconoscimento delle agevolazioni in attesa che le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ATG/elt 117/08 vengano integrate e perfezionate;
- sanare gli errori materiali individuati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 1.1. Il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito con il seguente:
- “3.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del medesimo decreto 28 dicembre 2007, di norma, sono inclusi nell'elenco dei clienti finali identificati come non interrompibili, anche ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla deliberazione CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.”
- 1.2. Dopo il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 117/08 sono aggiunti i seguenti commi:
- “3.2 Nei casi in cui l'inclusione dei clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2007 nell'elenco di cui al comma 3.1 risultasse incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi di alleggerimento del carico previsti dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, l'impresa distributtrice può procedere al distacco di detti clienti esclusivamente per il tempo strettamente

indispensabile ai fini dell'applicazione del suddetto Piano e previo preavviso personalizzato, effettuato tempestivamente al ricevimento dell'informazione di attivazione del Piano da parte del soggetto delegato allo scopo.

- 3.3 Ciascuna impresa distributrice, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invia a tutti i clienti finali domestici che alla data del 30 novembre 2008 risultano identificati come non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura ai sensi del Piano medesimo.”
- 1.3. La rubrica dell'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla seguente: *“Disposizioni transitorie inerenti ammissione alla compensazione e modalità di applicazione della stessa”*.
- 1.4. Ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole “entro il 28 febbraio 2009” sono sostituite con le parole “entro il 31 marzo 2009”.
- 1.5. Dopo il comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 117/08 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “4.7 Le disposizioni di cui al comma 7.2 dell'Allegato A, e tutte le disposizioni connesse e conseguenti, si applicano a partire dall'1 gennaio 2010.”
 - 4.8 A parziale deroga del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la modifica della numerosità familiare potrà essere comunicata solo a partire dall'1 aprile 2009.”

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 2.1 All'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo la lettera c) del comma 4.1 è aggiunta la seguente lettera:

“d) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione.”
- 2.2 Dopo il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è aggiunto il seguente comma:

“4.4 La condizione di cui al comma 4.1, lettera b), punto i), è considerata soddisfatta se:

 - a) al nominativo ed al codice fiscale del cliente finale domestico che richiede la compensazione corrisponde un contratto di fornitura per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica con impegno di potenza non superiore a 3 kW e se
 - b) non sono attivi altri contratti di fornitura con le medesime caratteristiche, intestati al medesimo soggetto nel territorio in cui l'impresa distributrice svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;”
- 2.3 La lettera a) del comma 7.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è sostituita dalla seguente:

“a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza

- identificati tramite il codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
- i) ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;
 - ii) la cui domanda al regime di compensazione è stata rigettata;”
- 2.4 Al comma 7.5, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la parola “allega” è sostituita con le parole “invia in formato elettronico, almeno”
- 2.5 Al comma 8.2, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, al punto ii) le parole “codice identificativo della certificazione ASL” sono sostituite con le parole “codice fiscale del soggetto in condizioni di disagio fisico”.
- 2.6 Al comma 9.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole “da parte del Comune” sono aggiunte le parole “,fermo restando il termine di scadenza della compensazione.”
- 2.7 La lettera c) del comma 10.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla seguente:
“c) comunica al cliente finale, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, la non ammissione al regime di compensazione invitando il cliente medesimo a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni.”
- 2.8 Al comma 11.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “di cui al comma 2.1, lettera a), per il clienti in stato di disagio economico” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2, lettera a)”.
- 2.9 Al comma 13.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “di cui al comma 2.1, lettera b), per il clienti in stato di disagio fisico” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2, lettera b)”.
- 2.10 Al comma 17.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08:
 - a) dopo le parole “per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa” sono aggiunte le parole “con riferimento allo stato disagio economico”;
 - b) dopo le parole “la richiesta di rinnovo” sono aggiunte le parole “della compensazione per disagio economico”.
- 2.11 Dopo il comma 17.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente:
“17.3 Nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, il venditore comunica ai clienti finali titolari dei punti di prelievo inclusi nell’elenco ricevuto dall’impresa distributrice di cui comma 7.5, lettera a), punto ii), la non ammissione al regime di compensazione invitando i medesimi clienti a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni.”
- 2.12 Nella Tabella 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è eliminata l’informazione “Nominativo della società di vendita dell’energia elettrica”.
- 2.13 La Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.14 La Tabella 3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 2.15 La Tabella 4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla Tabella 4 allegata al presente provvedimento.

2.16 Dopo l'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è inserita la seguente parte:

**“PARTE IV
MODULISTICA**

Articolo 19

Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione

- 19.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera a), i clienti finali domestici utilizzano il modulo A, allegato al presente provvedimento.
- 19.2 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera b), i clienti finali domestici utilizzano il modulo B, allegato al presente provvedimento.
- 19.3 Ai fini della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2.4, lettera a), i clienti finali domestici utilizzano il modulo C, allegato al presente provvedimento.
- 19.4 La certificazione ASL di cui al comma 2.4, lettera b), deve riportare almeno le informazioni indicate nel modulo D, allegato al presente provvedimento.”

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Le disposizioni di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt n. 152/08 sono abrogate.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
- 3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.
- 3.4 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

27 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis